

## **CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA COOPERATIVA DI GARANZIA FRA COMMERCianti DI PARMA PER AGEVOLARE IL CREDITO BANCARIO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO ESISTENTI NEL COMUNE DI COLLECCHIO**

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Collecchio - nella residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere e farsi valere ad ogni effetto di legge

**t r a**

il Comune di Collecchio - di seguito indicato come "Comune" rappresentato dal Responsabile del Servizio - dott.ssa **M. ALESSANDRA MELLINI** - nata a Noceto (PR) il 02/08/1963 ed elettivamente domiciliata per questo atto in Collecchio - presso la sede Municipale - Viale Libertà, n. 3

**e**

la Cooperativa di Garanzia fra Commercianti – Codice Fiscale 80005070349 – rappresentata dal Presidente, sig. ZILIOI MARCO, nato a Parma (PR) il 25.05.1957, ed elettivamente domiciliato per questo atto, presso la C.C.I.A.A. con sede in Parma –; Via Verdi 2 che di seguito sarà indicata come "Cooperativa"

**premesse**

che il Comune di Collecchio e la Cooperativa in oggetto si propongono di promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e la ristrutturazione anche delle passività a breve termine delle imprese commerciali e turistiche.

Avendo il Comune di Collecchio individuato nella Cooperativa l'idoneo strumento per la realizzazione di tali propositi

**si conviene e stipula quanto segue**

**PUNTO 1** – Il Comune di Collecchio si impegna a conferire, il periodo 2012-2014, alla Cooperativa la somma di € 4.000,00 quale stanziamento che l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per gli scopi sopra dichiarati e da destinarsi ad operazioni di credito agevolato alle imprese commerciali e turistiche che hanno sede nel Comune di Collecchio aventi le seguenti caratteristiche:

**a)** imprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa e su aree pubbliche di cui DLGS 31.09.98 N° 114; per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/91 e aziende alberghiere di cui alla L. 217/82; gli agenti di commercio di cui alla L. 204/85 e le società di servizi;

per interventi finalizzati a:

**b)** ammodernamento, ristrutturazione, acquisto di beni strumentali attinenti all'attività di impresa; consolidamento delle passività onerose e credito di esercizio (con precedenza, nella distribuzione dei contributi, agli interventi per investimenti).

**PUNTO 2** – Mediante lo stanziamento citato al punto 1, la Cooperativa si impegna, in ottemperanza al proprio Statuto ed alla Convenzione in essere con gli Istituti di Credito, a concedere contributi per il finanziamento a favore delle imprese di cui alla lettera a) del punto 1 e per i fini di cui alla lettera b), con le modalità di seguito riportate:

- prestiti fino all'importo massimo di € 50.000,00 rimborsabili in 60 mesi, con rate trimestrali costanti posticipate, comprensive di capitale e interessi.

**PUNTO 3** – I fondi stanziati dal Comune di Collecchio entreranno a far parte del patrimonio della Cooperativa e saranno utilizzati al fine di abbassare di 1 punto percentuale il tasso di sconto che sarà praticato sui mutui agevolati concessi alle imprese commerciali e turistiche e finalizzati agli interventi di cui alla lettera b) del punto 1 e con le modalità di cui al punto 2.

Tale intervento non dovrà comunque consentire un tasso di sconto sui mutui agevolati inferiori allo 0 (zero).

**PUNTO 4** – La Cooperativa si impegna a trasmettere al Comune il resoconto delle domande approvate ed i relativi importi finanziari ancora disponibili. Eventuali quote stanziare che al 31 dicembre 2014 risultassero disponibili, resteranno in dotazione, previa delibera di rinnovo della Convenzione, all'esercizio successivo. In caso di mancato rinnovo della Convenzione le somme residue saranno restituite al Comune. L'Amministrazione Comunale si impegnerà a destinarle comunque con altri interventi alle imprese commerciali e turistiche.

**PUNTO 5** – La presente Convenzione avrà durata il periodo 2012-2014 e potrà essere rinnovata dopo il 31 dicembre 2014 previa apposita deliberazione con modalità specificate al precedente punto 1.

**PUNTO 6** – La Cooperativa svolge, ai sensi dell'art. 19 della legge 12.8.1977 n. 675, attività di prestazione di garanzie mutualistiche e non costituisce attività commerciale agli effetti dell'art. 51 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, modificate dal D.P.R. 31.03.1979 n. 94, la prestazione alle imprese consorziate socie, da parte di consorzi e cooperative di garanzie mutualistiche non deve considerarsi attività commerciale ai fini I.V.A.

**PUNTO 7** – La presente Convenzione è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tabella 2 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale bensì mutualistico. Le spese attinenti la presente Convenzione sono a carico della Cooperativa ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. n. 2440 del 18.11.1923.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. la Cooperativa di Garanzia fra Commercianti

p. il Comune di Collecchio